



Prot. n° 221

Ferrara, lì 24/11/08

Spett.li Clienti loro sedi

OGGETTO: Esenzione dall'applicazione del Regolamento REACH

Dal 1° giugno 2007, come è noto, è entrata in vigore la nuova disciplina comunitaria su fabbricazione ed immissione nel mercato delle sostanze chimiche che impone precisi obblighi a fabbricanti, importatori ed utilizzatori delle stesse.

Le nuove regole, introdotte dal Regolamento CE n. 1907/2006 (meglio conosciuto come REACH) e dalla Direttiva CE 121/2006, stabiliscono, secondo un calendario che va dal giugno 2007 a quello del 2009, un obbligo di registrazione pubblica per la fabbricazione e la commercializzazione di quasi tutte le sostanze chimiche ed un obbligo di autorizzazione per la produzione e l'immissione sul mercato di quelle più pericolose per la salute umana e l'ambiente.

Con riferimento ai materiali commercializzati da Cave Sei S.p.A. (sabbie e argille), l'art. 2, par. 7, lett. b) del Regolamento REACH prevede che siano esentate dalle disposizioni dei titoli II (registrazione delle sostanze), V (utilizzatori a valle) e VI (valutazione), le sostanze elencate nell'allegato V che, al punto 7, individua *“le seguenti sostanze presenti in natura, se non sono chimicamente modificate: minerali, minerali metallici, concentrati di minerali metallici, clinker/cemento, gas naturale, gas di petrolio liquefatto, condensato di gas naturale, gas del processo e relativi componenti, petrolio greggio, carbone, coke.”*

Sabbie e argille sottoposte a processi estrattivi e di successiva lavorazione mediante mezzi meccanici o gravitazionali con trattamenti che non le modificano chimicamente sono pertanto **sostanze esenti da Registrazione, Obblighi per Utilizzatore a Valle e Valutazione ai sensi dell'art. 2, par. 7, lett. b) del Regolamento CE 1907/2006.**

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Nicola Orpelli

